

CONVENZIONE

Per l'affidamento dei servizi di cura dei cani, dei gatti, delle pulizie e del Direttore Sanitario presso il Parco degli Animali in Viuzzo del Pantanino, 11 a Firenze

L'anno 2020, il giorno del mese di, in Firenze, nella sede del Comune di Firenze, Via Benedetto Fortini, 37;

TRA LE PARTI

- il Comune di Firenze, Partita IVA 0307110484, nella persona del legale rappresentante Dr. Mirko Leonardi, nato a _____ il _____ non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente, in conformità con l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e domiciliato in tale sua qualità presso la sede di Via Benedetto Fortini, 37 Firenze ;
- e
- _____ (di seguito denominata 'Cooperativa' con sede legale in _____ nella persona del suo legale rappresentante il/la sig./ra _____, nato/a a _____ il _____);

Premesso che :

- il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la soppressione dei cani ex randagi catturati è vietata dalla L. 281/91;
- come prescrive la L. 281/91 la proprietà dei cani ex randagi è del Comune dove gli stessi sono stati ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il loro mantenimento e la loro cura;
- la tutela degli animali d'affezione e la disciplina degli interventi a carico dell'Amministrazione locale a tale proposito è sancita da leggi dello Stato e della Regione Toscana con L. 59/2009 e relativo Regolamento attuativo;
- per legge i cani ex randagi, dopo un primo periodo di permanenza all'interno del canile sanitario municipale, devono essere collocati in canili rifugio in attesa di adozione;
- la L.R n.59/2009 prescrive dettagliatamente gli obblighi verso i cani ex randagi;
- la gestione del canile rifugio del Comune di Firenze, esercitata in maniera diretta dall'Amministrazione, richiede l'utilizzo di operatori che si occupino delle necessità dei cani, dall'alimentazione alla pulizia;
- attraverso l'utilizzo di una Cooperativa Sociale, l'Amministrazione Comunale ritiene di contribuire all'inserimento di persone svantaggiate nel tessuto sociale attraverso l'impegno del lavoro;
- tale affidamento costituisce un interesse sociale dell'Amministrazione e per le figure interessate dal progetto;
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), con propria Determinazione 3/2012, ha disposto che anche l'affidamento dei servizi alle Cooperative Sociali di tipo B, quando l'importo del servizio da affidare è sotto la soglia prevista dall'art. 5 della Legge 381/1991, debba avvenire tramite procedure comparative di tipo negoziato;

Tutto ciò premesso, parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Gestore dell'intera struttura è il Comune di Firenze, attraverso la Direzione Ambiente, di seguito denominato semplicemente 'gestore'.
2. Il presente atto ha per oggetto:
 - il servizio di pulizia, mantenimento e cura, alimentazione compresa, dei cani ex randagi del Comune di Firenze e di altri Enti locali e di soggetti privati ospitati all'interno della struttura comunale del Viuzzo del Pantanino, 11 a Firenze;
 - il servizio di pulizia, mantenimento e cura, alimentazione compresa, dei gatti di privati ospitati nella struttura di cui al punto precedente;
 - l'eventuale, nei giorni in cui non vi sia disposizione personale comunale, servizio di pulizia, mantenimento e cura, alimentazione compresa, dei gatti liberi ospiti della colonia di Via del Donicato a Firenze;
 - le prestazioni veterinarie e l'individuazione del Direttore Sanitario.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente atto concerne le seguenti prestazioni, con le specifiche di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, che dovranno essere fornite e garantite da parte della Cooperativa firmataria:
 - a) la cura e l'alimentazione quotidiana degli animali, comprensiva di toilette completa (lavaggio, tosatura e spazzolatura);
 - b) la pulizia quotidiana dei box, compresi i canali di scolo delle deiezioni e dei pozzetti di ispezione;
 - c) l'uscita giornaliera dei cani nelle aree di sgambamento;
 - d) l'acquisto di tutto il materiale di consumo occorrente per l'espletamento del servizio, compreso quello inerente le pulizie degli uffici;
 - e) l'apertura e chiusura della struttura, tutti i giorni dell'anno, con il seguente orario: ore 7.30-12.00 e 14.30-18.00;
 - f) pulizia dei locali adibiti ad uffici (6 stanze), ambulatorio, sala parto e degenza, spogliatoi (2 stanze) e relativi bagni (6), con fornitura di materiali di consumo per la pulizia stessa assieme a carta igienica ed asciugamani di carta in ciascun bagno.
 - g) assistenza veterinaria da parte degli operatori (collaborazione nel accompagnare il cane in ambulatorio e metterlo in sicurezza per le visite);
 - h) disponibilità di un medico veterinario quale Direttore Sanitario secondo le modalità di cui all'allegato A (la retribuzione del veterinario dovrà essere compresa nell'offerta complessiva);
 - i) garantire, tramite un ambulatorio od una clinica veterinaria, le prestazioni veterinarie che non possono essere esercitate nell'ambulatorio del Parco degli animali e definite "extra", secondo le modalità di cui all'allegato B. Detta indicazione non farà parte dell'offerta economica, l'ambulatorio o la clinica veterinaria dovranno essere solo indicati, l'impegno di spesa e le relative liquidazioni, secondo gli importi già indicati nell'allegato, saranno presi dall'Amministrazione Comunale e liquidati separatamente dall'importo risultante dalla gara. La struttura di cui al presente punto dovrà essere in collegamento ed approvata dal Direttore Sanitario.
2. Nelle prestazioni richieste non rientrano:

- l'acquisto del cibo occorrente;
 - l'acquisto dei farmaci;
 - l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature;
3. L'attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei cani, con particolare riferimento all'art.2 della L.281/91 ed agli artt. 5 e 6 della L.R. 59/2009.

ART. 3 - PERSONALE IMPIEGATO (escluso veterinari)

1. La dotazione di personale non medico dedicato alle attività di cui alla presente convenzione dovrà essere così composta come di seguito indicato.
Per la cura dei cani, pulizia dei box e altre attività collegate agli animali:
- 4/5 operatori, di cui 2 svantaggiati, per un totale di 128,5 ore lavorative settimanali;
Si precisa come l'aumento di 10,5 ore settimanali rispetto al precedente contratto triennale è dovuto dall'inizio, nel 2020, dell'ulteriore servizio di Pensione per gatti di privati;
La pulizia di uffici ed ambulatorio (compresa pulizia vetri da effettuarsi almeno ogni mese):
 - 1 operatore (Lunedì e venerdì) per un totale di 6 ore settimanali.
 - 2. il personale impiegato dovrà essere formato e ove necessario munito di dovuta attestazione (patentino), da RTI.
Tale adempimento dovrà tenere conto dell'eventualità di dover effettuare trattamenti con antiparassitari o piro diserbo, come da Art.6 punto 5 del presente atto

ART. 4 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Si prevede, in via prioritaria, che la Cooperativa vincitrice dell'affidamento del servizio, debba utilizzare gli addetti attualmente già impiegati, questo ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che recepisce il principio di delega di cui all'art. 1, comma 1, lett. p), lett. II), lett. ddd) della legge n. 11 del 2016 che a sua volta attua l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE.

ART. 5 – LAVORATORI

1. L'affidamento del servizio oggetto del presente atto deve essere finalizzato a creare opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati.
2. Per lo scopo di cui al comma precedente i lavoratori svantaggiati dovranno costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa (art. 4, comma 2, legge 381/1991).

ART. 6 - PRESTAZIONI SPECIFICHE

Attività di pulizia e di cura

1. Abbinamento e inserimento nuovi cani nei box:

Gli abbinamenti dei cani che devono coabitare nello stesso box o negli stessi spazi, vengono effettuati in collaborazione con la Direzione del canile.

Gli abbinamenti e l'inserimento di un nuovo cane nei box devono avvenire di mattina per consentire agli operatori di verificare la compatibilità fra gli animali nell'arco della giornata.

Gli spostamenti dei cani da un box all'altro devono essere limitati all'indispensabile.

I motivi degli spostamenti vanno annotati sulla scheda anagrafica dei cani.

2. Cura ed igiene quotidiane:

Tutte le mattine, all'inizio delle attività e tutte le sere prima della chiusura delle operazioni, viene fatta, da parte degli operatori della Cooperativa, la ricognizione di tutti i box per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente segnalate alla Direzione e al veterinario .

3. Pulizia dei box e manutenzione:

Tutte le mattine e tutte le sere, dopo aver fatto uscire i cani dai box, viene effettuata la pulizia dei box con acqua a pressione, fatto salvo diversa indicazione della *Direzione* che tenga conto delle condizioni climatiche avverse.

I box vengono poi asciugati e solo successivamente alla loro asciugatura possono essere fatti rientrare i cani. Nei periodi invernali il box notturno dovrà essere collegato all'impianto di riscaldamento.

Ogni quindici giorni va effettuata la disinfezione con macchina ozonizzatrice e idropulitrice a caldo e/o ammoniaca, ma in caso di malattie trasmissibili deve essere convenientemente intensificata.

Tutti i cani, ad eccezione di quelli posti in quarantena, ed altri casi specifici indicati dal veterinario, devono essere sgambati quotidianamente, nelle apposite aree.

4. Aree di sgambatura e loro pulizia:

La loro pulizia viene effettuata dagli operatori della Cooperativa *mattina e sera* mediante l'asportazione delle deiezioni. Almeno una volta ogni due mesi da aprile a settembre e quando necessario nel restante periodo dell'anno, viene effettuata la loro disinfestazione dagli ectoparassiti, con prodotti indicati dal veterinario ed il cui costo verrà sostenuto dal Comune di Firenze. Allo stesso modo devono essere effettuate la pulizia e la disinfestazione dei recinti di custodia su fondo a terra battuta/ghiaia, utilizzando il pirodiserbo.

5. Cure ed igiene periodiche:

La spazzolatura dei cani deve avvenire al bisogno, o comunque almeno una volta ogni quindici giorni. La tosatura deve essere effettuata compatibilmente con le esigenze degli animali, a quelli con il pelo lungo e lanoso devono essere garantite anche più tosature in un anno tenuto conto del tempo necessario alla ricrescita del pelo. A tutti i cani deve essere effettuato almeno un bagno durante l'estate.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI

1. Il Comune di Firenze, per le prestazioni di cui al presente atto, si impegna a corrispondere a _____ l'importo di € _____ (Iva 22% compresa) dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023 (36 mesi), come risultante dall'offerta economica presentata. L'importo mensile da fatturare ammonta quindi ad € _____ (_____ + _____ iva 22%).
2. La liquidazione degli importi avverrà dietro presentazione di apposite fatture accompagnate da specifico rendiconto dell'attività svolta nel mese lavorativo.

ART. 8 - ULTERIORI OBBLIGHI

1. La Cooperativa è tenuta alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale dipendente e non, utilizzato nella struttura per lo svolgimento del servizio, in materia contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

2. La Cooperativa nomina quale responsabile operativo del funzionamento dei servizi il/la sig./ra _____ (cell. Aziendale _____)
3. La Cooperativa utilizzerà quale Direttore Sanitario del Parco degli Animali il/la Dott./Dott.ssa _____ (cell. _____)

ART. 9 - OSSERVANZA DELLE DIRETTIVE

1. Al fine di consentire il corretto e migliore svolgimento del servizio, la Cooperativa si impegna a seguire le direttive che, nell'ambito delle prestazioni previste dal presente atto potranno essere impartite dal gestore.
2. Il gestore si riserva anche di segnalare gli eventuali casi di non idoneità del personale rispetto alle funzioni svolte; tali segnalazioni dovranno essere prontamente accolte da parte della Cooperativa, nell'ambito dei modi e tempi contrattuali previsti dalla Legge.

ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Il prezzo offerto è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

ART. 11 - DURATA - RECESSO

1. La presente convenzione avrà la durata di tre anni, fino a tutto il 30 giugno 2023.
2. Per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha la facoltà di recedervi dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, alla Cooperativa entro trenta giorni dall'accertata situazione di incompatibilità, previa contestazione degli addebiti e fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno subito ed anche per la tutela dei propri interessi.
3. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ART. 12 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti di collaborazione esterni eventualmente instaurati dal soggetto gestore e a qualunque incidente possa accadere nello svolgimento delle attività.

ART. 13 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia relativa al presente atto e alla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione extragiudiziale. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di Firenze.

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avverrà nel luogo, nel giorno e con le modalità che verranno stabilite e tempestivamente comunicate all'affidatario.

ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. La Cooperativa non può cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente atto pena la risoluzione contrattuale.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 639 del 26/10/72 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente.

Esteso il presente atto in due originali previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti in segno di piena e incondizionata accettazione

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 (clausola art.1341 e 1342 Codice Civile di Approvazione Espressa di Articoli con Firma Ripetuta) e seguenti del c.c., le condizioni del presente atto indicate negli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17; negli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 dell'allegato A e negli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dell'allegato B .

Firenze, addì

Per il Comune di Firenze

Il Direttore della Direzione Ambiente

Dr. Mirko Leonardi

Per _____

Il/i Legale/i Rappresentante/i

Il presente atto si compone di n° 6 pagine.